

Allegato A) alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 9-12-08

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

**PREMESSA**

La Provincia di Caserta, con l'adozione del presente regolamento, intende promuovere la qualità dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia, nonché la sicurezza degli impianti, attraverso un complesso di regole e garanzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici.

**Art. 1 Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a) per *accertamento*: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti (Allegato A, comma 1, D. Lgs. 311/2006);
- b) per *bollino verde*: attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico dovuto, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, alla Provincia o all'organismo incaricato, per le operazioni di verifica effettuata sugli impianti di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, applicato dal manutentore previo rimborso del costo stabilito dall'Ente Locale competente;
- c) per *bollino arancione*: attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico dovuto, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, alla Provincia o all'organismo incaricato, per le operazioni di verifica effettuata sugli impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 35 kW, applicato dal manutentore previo rimborso del costo stabilito dall'Ente Locale competente;
- d) per *catasto impianti*: l'archivio su supporto informatico realizzato dalla Provincia di Caserta, o dall'organismo incaricato, ed utilizzato per l'elencazione, la numerazione, la gestione e l'archiviazione dei dati relativi agli impianti termici esistenti sul territorio di competenza;
- e) per *climatizzazione invernale o estiva*: l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti,

della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria (Allegato A, comma 4, D. Lgs. 311/2006);

- f) per *conduzione*: il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort (Allegato A, comma 5, D. Lgs. 311/2006);
- g) per *controlli sugli edifici o sugli impianti*: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato (manutentori), al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria (Allegato A, comma 6, D. Lgs. 311/2006);
- h) per *esercizio e manutenzione di un impianto termico*: il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale (Allegato A, comma 10, D. Lgs. 311/2006);
- i) per *impianto termico*: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con, o senza, produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (Allegato A, comma 14, D. Lgs. 311/2006);
- j) per *impianto termico di nuova installazione*: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico (Allegato A, comma 15, D. Lgs. 311/2006);

- k) per *ispezioni su edifici ed impianti*: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti (Allegato A, comma 19, D. Lgs. 311/2006);
- l) per *libretto di centrale*: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW, dall'allegato F) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato dall'Allegato 1 del D.M. 17 marzo 2003;
- m) per *libretto di impianto*: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW, dall'allegato G) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato dall'Allegato 2 del D.M. 17 marzo 2003;
- n) per *manutentore*: il tecnico, qualificato ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, ed iscritto negli appositi elenchi della C.C.I.A.A. al quale, il responsabile dell'impianto, commissiona il controllo e l'eventuale manutenzione dell'impianto termico;
- o) per *manutenzione ordinaria dell'impianto termico*: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo, con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi, e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente (Allegato A, comma 20, D. Lgs. 311/2006);
- p) per *manutenzione straordinaria dell'impianto termico*: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico (Allegato A, comma 21, D. Lgs. 311/2006);
- q) per *modello F*: il modello attestante il controllo tecnico dell'impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 35 kW conforme all'allegato F del D. Lgs. 311/2006;
- r) per *modello G*: il modello attestante il controllo tecnico dell'impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW conforme all'allegato G del D. Lgs. 311/2006;

- s) per *occupante*: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici (Allegato A, comma 23, D. Lgs. 311/2006);
- t) per *oneri a carico dell'utente*: gli oneri previsti dall'art. 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 relativi ai controlli effettuati dalla Provincia di Caserta, ovvero dall'organismo incaricato, tesi ad accertare lo stato di manutenzione, di esercizio ed il rendimento di combustione degli impianti termici;
- u) per *organismo incaricato*: il soggetto, pubblico o privato, che effettua, per conto della Provincia di Caserta, il servizio di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici, disciplinato dal presente regolamento;
- v) per *periodo annuale d'esercizio*: il periodo dell'anno, definito dall'art. 9 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., in cui è consentita l'accensione dell'impianto termico. Per la Provincia di Caserta, tale periodo è definito dai seguenti limiti massimi relativi alla durata giornaliera di attivazione ed al periodo annuale di funzionamento:

per i Comuni di Gallo Matese, Letino Roccamonfina, San Gregorio Matese e Valle Agricola, ubicati in zona climatica "E": 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile;

per i Comuni di Ailano, Caianello, Caiazzo, Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Formicola, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Liberi, Marzano Appio, Pietravairano, Prata Sannita, Presenzano, Raviscanina, Rocca d'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Teano e Tora e Piccilli, ubicati in zona Climatica "D": 12 ore giornaliere, dal 01 novembre al 15 aprile;

per i restanti Comuni, ubicati in zona climatica "C", 10 ore giornaliere, dal 15 novembre al 31 marzo.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

- w) per *proprietario dell'impianto termico*: chi è proprietario, in tutto o in parte,

- dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio, e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori (Allegato A, comma 29 del D. Lgs. 311/2006);
- x) per *rapporto di controllo tecnico*: il documento, conforme ai modelli F o G, del D. Lgs. 311/2006, sul quale sono riportati i dati identificativi, tecnici e di funzionamento dell'impianto termico, in funzione della potenza nominale dell'impianto stesso;
- y) per *rapporto di prova*: il documento rilasciato dal verificatore della Provincia, ovvero dell'organismo incaricato, al responsabile dell'impianto, al fine di attestare l'avvenuta verifica dell'impianto;
- z) per *rendimento termico utile di un generatore di calore*: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare (Allegato A, comma 33, D.Lgs. 311/2006);
- aa) per *ristrutturazione di un impianto termico*: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato (Allegato A, comma 34, D. Lgs. 311/2006);
- bb) per *sostituzione di un generatore di calore*: la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze (Allegato A, comma 36, D. Lgs. 311/2006);
- cc) per *terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale (Allegato A, comma 38, D. Lgs. 311/2006);
- dd) per *verificatore*: il tecnico incaricato dalla Provincia, ovvero dall'organismo

affidatario, competente a svolgere le verifiche per accertare l'effettivo stato di manutenzione e la reale efficienza degli impianti termici.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio dei Comuni della Provincia di Caserta con popolazione inferiore o uguale a 40.000 abitanti, gli adempimenti, a cura della Provincia di Caserta ovvero dell'organismo incaricato, connessi alle verifiche dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, compreso il rendimento di combustione, in attuazione dell'art. 31 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e dell'Allegato L del D. Lgs. 311/2006.

2. Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici così come definiti dalla lettera i) dell'articolo 1 del presente Regolamento.

### **Art. 3 Responsabile di impianto termico**

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto responsabile dell'impianto termico è così individuato:

a) per impianti di potenza nominale inferiore ai 35 kW:

a1) il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;

a2) l'occupante a qualsiasi titolo dell'immobile;

a3) il terzo responsabile, se nominato dal proprietario o dall'occupante, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di impianto e sul quale deve essere apposta la firma per accettazione della funzione, e al quale è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative al rispetto del periodo, degli orari e della temperatura di esercizio dell'impianto;

b) per impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW:

b1) l'amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali;

b2) i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore;

b3) il terzo responsabile, se nominato dall'amministratore o proprietario secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale e sul quale dovrà essere apposta la firma di accettazione della funzione.

#### Art. 4 Obblighi del responsabile di impianto termico

1. Ai sensi dell'Allegato A, comma 10, del D. Lgs. 311/2006, il responsabile dell'esercizio e manutenzione di un impianto termico assume la responsabilità della gestione dell'impianto consistente nelle attività di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

2. Il responsabile dell'impianto termico:

a) provvede a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale;

b) assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi;

c) rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

d) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

3. Il responsabile d'impianto, in particolare, come stabilito dall'Allegato L del D. Lgs. 311/2006:

a) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione con le modalità e nell'ordine di seguito indicati:

a1) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;

a2) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche di cui al punto a1), o queste non siano più disponibili;

a3) secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo qualora non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante;

b) deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali;

c) provvede affinché i controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al D. Lgs. 311/2006, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, siano effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

- c1) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- c2) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto c1), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
- c3) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW;
- d) provvede affinché in occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici sopra citati, ma tali da poter modificare le modalità di combustione, siano effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. Le date di effettuazione dei predetti interventi costituiscono riferimento per le successive scadenze;
- e) provvede affinché nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, sia effettuato un ulteriore controllo del rendimento di combustione, di norma alla metà del periodo di riscaldamento annuale;
- f) rispetta il periodo annuale di esercizio dell'impianto osservando l'orario prescelto, i limiti della durata giornaliera di attivazione consentita e il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle norme vigenti.

#### **Art. 5 Terzo responsabile**

1. Il proprietario dell'immobile, l'occupante, ovvero, l'amministratore, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, possono affidare l'esercizio e la manutenzione dell'impianto ad un terzo responsabile avente i requisiti stabiliti dall'art. 1 lett. o) del medesimo decreto.
2. L'atto di assunzione di responsabilità mediante il quale il terzo assume la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere redatto per iscritto ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i..
3. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, nel rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.

4. Il ruolo di terzo responsabile è incompatibile col ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia con modalità definite da apposito decreto ministeriale.

5. Il terzo responsabile comunica per iscritto alla Provincia, ovvero all'organismo incaricato, la propria nomina entro 60 (sessanta) giorni dall'incarico.

6. Il terzo responsabile comunica per iscritto alla Provincia, ovvero all'organismo incaricato, entro 60 (sessanta) giorni, eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

7. Il terzo responsabile è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 34, comma 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

#### **Art. 6 Libretto di impianto termico**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni sono stabiliti i seguenti obblighi:

a) per gli impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, all'atto della prima messa in servizio, l'installatore:

a1) provvede alla compilazione iniziale del libretto dell'impianto termico previo rilevamento dei parametri di combustione;

a2) verifica la sicurezza e la funzionalità dell'impianto nel suo complesso e rilascia la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

a3) provvede affinché, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervento, sia consegnata alla Provincia, o all'organismo incaricato, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata anche dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

b) per gli impianti termici esistenti all'atto di entrata in vigore del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 la compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale, previo rilevamento dei parametri di combustione, compete al responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

2. Il libretto di impianto e il libretto di centrale debbono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

#### **Art 7 Controllo tecnico degli impianti**

1. Le operazioni di controllo e eventuale manutenzione degli impianti termici, come stabilito dall'Allegato L del D. Lgs. 311/2006, debbono essere effettuate come descritto al precedente articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.

2. Il manutentore al termine delle operazioni di controllo di cui all'art. 4, comma 3, punti c), d) ed e), del presente Regolamento, ed eventuale manutenzione dell'impianto, redige e sottoscrive in triplice copia il rapporto di controllo tecnico (modello F o modello G), rapporto che è, altresì, sottoscritto per ricevuta dal responsabile dell'impianto.

3. Il rapporto di controllo tecnico è redatto dal manutentore utilizzando:

a) per gli *impianti termici con potenza inferiore a 35 kW*: la modulistica conforme al modello di cui all'allegato G del D. Lgs. 311/2006;

b) per gli *impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW*: la modulistica conforme al modello di cui all'allegato F del D. Lgs. 311/2006.

4. Il responsabile dell'impianto conserva l'originale del rapporto di controllo allegandolo al libretto d'impianto o al libretto di centrale di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, al fine di attestare l'avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione.

#### **Art. 8 Attestazione del controllo del rendimento di combustione**

1. Ferma restando la periodicità delle operazioni di verifica del rendimento di combustione dell'impianto prescritta dalla normativa vigente, il rapporto di controllo tecnico, attestante altresì l'avvenuto controllo del rendimento di combustione dell'impianto termico, deve pervenire alla Provincia, ovvero all'organismo incaricato, secondo le seguenti scadenze temporali:

a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW (Allegato L, comma 15, D.Lgs. 311/2006).

2. Il manutentore provvede affinché il rapporto di controllo tecnico con relativa misurazione del rendimento di combustione, debitamente sottoscritto dal responsabile dell'impianto, sia trasmesso alla Provincia, ovvero all'organismo incaricato, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzione dell'intervento.

3. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per l'effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative all'esercizio, alla manutenzione ed al rendimento di combustione degli impianti termici sono a carico degli utenti.

4, comma 3,  
manutenzione  
controllo tecnico  
ricevuta dal

4. L'importo degli oneri per il controllo del rendimento di combustione è differenziato in base alla potenza degli impianti ed è determinato secondo le tariffe di cui al successivo articolo 15.

conforme al

5. Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati o sottoposti a sostituzione del generatore di calore, non sono soggetti a verifica da parte della Provincia di Caserta ovvero dell'organismo incaricato nella stagione termica successiva alla data di prima accensione effettuata da parte dell'installatore, purché sia stata presentata o trasmessa la scheda identificativa dell'impianto e copia della documentazione tecnica obbligatoria per legge, accompagnata dal rapporto di controllo tecnico, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto corredato dal bollino verde e/o arancione.

na conforme

i controllo  
, comma 9  
di attestare

#### Art. 9 Catasto impianti

1 La Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato, anche sulla base dei rapporti di controllo tecnico pervenuti, realizza un archivio, su supporto cartaceo ed informatico, nel quale registra, numera, elenca e gestisce i dati sugli impianti termici esistenti nel territorio di competenza.

e  
mento di  
controllo  
n combustione  
rganismo

2 Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/05, al fine di costituire il catasto degli impianti, la Provincia di Caserta, o l'organismo incaricato, può richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

ggiore o

3 Ulteriori dati possono essere richiesti ai Comuni, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, ISPESL, ENEL.

inore di

4 Al fine di integrare i dati mancanti nei rapporti di controllo tecnico inviati ai sensi del precedente art. 8, la Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato, richiederà documenti o certificazioni integrative, ove possibile, prima di procedere alla ispezione d'ufficio.

relativa  
nsabile  
econdo  
data di

5 Il cambio di titolarità dell'impianto comporta una voltura del catasto impianti a carico del soggetto subentrante.

ri per  
, alla  
carico

#### Art. 10 Criteri generali di verifica

1. La Provincia, ovvero l'organismo incaricato, procede alle verifiche sugli impianti termici presenti nel territorio di competenza in base ai criteri orientativi di seguito indicati:

a) impianti asserviti ad edifici pubblici o ad uso pubblico;

b) impianti per i quali non è stato presentato il rapporto di controllo tecnico, ovvero, impianti per i quali lo stesso non è stato presentato nei tempi previsti dal precedente art. 8, comma 1 del presente regolamento;

c) impianti dei quali si abbia indicazione di criticità ovvero segnalazione di carenze riguardanti la manutenzione e l'esercizio;

d) in base alla suddivisione per classi di potenza.

**Art. 11 Attività di verifica - sottrazione od opposizione al controllo -**

1. Le verifiche sugli impianti termici saranno effettuate preferibilmente nel periodo di esercizio degli impianti termici e saranno effettuate da personale qualificato incaricato dalla Provincia di Caserta o dall'organismo incaricato.

2. La visita a domicilio è comunicata al responsabile dell'impianto termico, con almeno dieci giorni di anticipo, mediante apposita lettera di preavviso, recante l'intestazione della Provincia di Caserta e dell'organismo da essa incaricato, in cui sono indicati le finalità e le modalità della ispezione, il giorno, l'orario e/o la fascia oraria e le modalità di pagamento per l'effettuazione della visita d'ufficio.

3. All'avviso di controllo d'ufficio, cioè per gli impianti termici non autodichiarati, è allegato il bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento dell'onere di ispezione differenziato per fascia di potenza nominale corrispondente.

4. Il responsabile è tenuto a consentire l'effettuazione della ispezione.

5. La convocazione del terzo responsabile di esercizio e manutenzione, se nominato, è a carico dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Se il responsabile non è disponibile alla data indicata o concordata deve, entro il 5° giorno antecedente la data comunicatagli con lettera di avviso, contattare anche a mezzo fax l'organismo incaricato dalla Provincia di Caserta per concordare una nuova data di ispezione.

La visita può essere rimandata solo una volta, salvo gravi motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro due mesi dalla data stabilita nel primo avviso.

7. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile, salvo i casi di forza maggiore, le spese sostenute per le ispezioni infruttuose sono poste a carico dello stesso nella misura del 50% della tariffa corrispondente, e l'ispezione è in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.

8. Qualora anche questa seconda visita non si effettui per le motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'onere sopra specificato, l'organismo incaricato dalla Provincia di Caserta su segnalazione dell'ispettore provvede a comunicare il fatto agli Organi Competenti per i provvedimenti del caso a tutela della pubblica incolumità, di cui deve essere data notizia all'organismo stesso: inoltre, in caso si tratti di impianto alimentato a gas di rete, l'organismo incaricato segnala alla Provincia di Caserta la necessità di informare l'azienda distributrice del combustibile per la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D. Lgs. 23.05.2000, n. 164.

9. All'atto della visita a domicilio, l'ispettore si presenta munito dell'apposita tessera di riconoscimento recante l'intestazione della Provincia di Caserta e dell'organismo da essa incaricato, assume la veste di incaricato di pubblico servizio, ed è in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

10. L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

Art. 12  
(soppresso)

**Art. 13 Impianti non conformi alle norme sulla sicurezza**

1. Qualora durante le operazioni di controllo il verificatore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza, se ciò non comporta situazione di grave e immediato pericolo, provvede a darne comunicazione al Comune territorialmente competente affinché siano adottati i provvedimenti del caso ai fini dell'adeguamento dell'impianto.

2. Qualora durante le operazioni di controllo il verificatore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza comportando una situazione di grave ed immediato pericolo:

a) richiede, mediante diffida al responsabile dell'impianto, l'immediata disattivazione del medesimo;

b) provvede, senza indugio, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente affinché siano adottati i provvedimenti necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto;

inoltre, qualora il responsabile dell'impianto si rifiuti di disattivare l'impianto, il verificatore:

c) provvede, senza indugio, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente affinché lo stesso avanzi richiesta all'impresa distributrice di gas naturale, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, di immediata sospensione della fornitura di gas;

d) comunica il fatto all'autorità giudiziaria.

3. Il verificatore, *ovvero l'organismo incaricato*, invia alla Provincia di Caserta, copia delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art. 14 Impianti non conformi alle norme sul rendimento di combustione**

1. Qualora durante le operazioni di controllo il verificatore, accertata la sicurezza dell'impianto, rilevi che lo stesso non è conforme alle norme sul rendimento di combustione, invita l'interessato a adeguare l'impianto entro congruo termine fissato dal verificatore, e comunque non inferiore a giorni 30 (trenta) e non superiore a giorni 90 (novanta), con l'obbligo per l'interessato di darne comunicazione alla Provincia, ovvero all'organismo incaricato, onde consentire la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni di adeguamento.

#### **Art. 15 Oneri di verifica dell'impianto termico**

1. Gli oneri previsti per le verifiche sugli impianti termici sono determinati e imputati tenendo conto dei seguenti principi:

a) impianti estratti a campione regolarmente "dichiarati" ai sensi degli articoli 7 ed 8 del presente Regolamento: nessun onere a carico dell'utente;

b) impianti estratti a campione regolarmente "dichiarati" ai sensi degli articoli 7 ed 8 del presente Regolamento, ove la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente: a carico dell'utente l'onere sostenuto per il mancato controllo;

c) verifica a richiesta dell'utente relativa ad impianto regolarmente "dichiarato" ai sensi degli articoli 7 ed 8 del presente Regolamento: a carico dell'utente;

d) impianti non "dichiarati" ai sensi degli articoli 7 ed 8 del presente Regolamento: a carico dell'utente.

2. L'importo dei rimborsi per i controlli è differenziato in base alla potenza dell'impianto e al tipo di verifica da svolgere ed è determinato nel modo seguente:

per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: € 10.00 (validità biennale) tramite applicazione, da parte del manutentore, del Bollino Verde di cui al successivo articolo 16;

territorialmente  
tributrice di gas  
1000, n. 164, d

per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw e inferiore a 116 kw: € 30.00 (validità annuale) tramite applicazione, da parte del manutentore, del Bollino Arancione, di pari importo, di cui al successivo articolo 16;

i Caserta, copia

per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kw e inferiore a 350 kw: € 60.00 (validità annuale) tramite applicazione, da parte del manutentore, del Bollino Arancione, di pari importo, di cui al successivo articolo 16;

combustione  
la sicurezza  
rendimento di  
termine fissato  
superiore a giorni  
alla Provincia,  
attivo rispetto

per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kw: € 80.00 (validità annuale) tramite applicazione, da parte del manutentore, del Bollino Arancione, di pari importo, di cui al successivo articolo 16;

3. Tutti gli impianti termici per i quali non sia stato trasmesso alla Provincia di Caserta, o all'organismo incaricato, il rapporto di controllo tecnico nei termini, e con le modalità, previsti dal presente Regolamento, saranno sottoposti ad ispezione d'ufficio, con addebito a carico del responsabile dell'impianto, delle seguenti tariffe:

ati e imputati

€ 50,00 nel caso di impianto termico di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW;

€ 125,00 più € 0,80 per ogni kW di potenza termica nominale oltre i 35 kW per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra i 35 e i 350 kW;

articoli 7 ed 8

€ 500,00 più € 0,80 per ogni kW di potenza termica nominale oltre i 350 kW per gli impianti di potenza termica nominale oltre i 350 KW, con un tetto massimo di € 1000.00 per ogni impianto;

articoli 7 ed 8  
per causa  
controllo;

per ogni generatore in più rispetto al principale, la tariffa sarà pari al 50% di quanto dovuto per fascia di potenza;

riarato" ai

nell'ipotesi di impianto multiplo (più generatori in un unico ambiente) la potenza nominale sarà data dalla somma delle potenze dei singoli generatori e la tariffa corrispondente sarà quella della fascia corrispondente alla potenza totale.

lamento: a

4. In caso di mancato pagamento degli oneri entro giorni 30 (trenta) dalla relativa richiesta, l'importo di tali oneri, incrementato delle spese amministrative, è recuperato coattivamente mediante iscrizione a ruolo; ai relativi adempimenti, ivi comprese le eventuali diffide, provvederà la Provincia di Caserta ovvero l'organismo incaricato

potenza  
ente:

(validità  
di cui al

5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno aggiornati in base all'aumento percentuale dei prezzi medi al consumo delle famiglie, indicato dall'ISTAT, con cadenza biennale e arrotondamento all'intero inferiore.

6. L'introito degli importi di cui al comma 3 del presente articolo avverrà tramite versamento, mediante bollettino, su conto corrente postale appositamente istituito dalla Provincia di Caserta ovvero dall'organismo incaricato.

#### **Art. 16 Istituzione del bollino verde e del bollino arancione**

1. La Provincia di Caserta, o l'organismo incaricato predispone e distribuisce il bollino verde ed il bollino arancione, i cui costi sono determinati in base al precedente articolo 15.

2. Il bollino verde ed il bollino arancione, esenti da IVA ai sensi dell'art. 4 della legge 633/1972 (attività di tipo pubblicistico istituzionale), debbono essere prepagati, dai soggetti che svolgono attività di manutenzione degli impianti termici, all'atto del ritiro, e recheranno un numero di codice, al quale sarà abbinato il manutentore acquirente.

3. Il bollino verde e del bollino arancione, il cui costa dovrà essere rimborsato dall'utente al manutentore, sono costituiti da tre sezioni:

la prima sezione va applicata sulla copia del rapporto di controllo tecnico e deve essere conservata a cura del responsabile dell'impianto;

la seconda sezione va applicata sulla copia del rapporto di controllo tecnico che resta al manutentore;

la terza sezione va applicata sulla copia del rapporto di controllo tecnico da trasmettere alla Provincia di Caserta o all'organismo incaricato.

#### **Art. 17 Contratto tipo di manutenzione ed elenco convenzionati**

1. La Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato, si adopererà al fine di far concordare tra le associazioni di categoria un contratto tipo, allo scopo di calmierare i prezzi d'intervento per la manutenzione periodica e programmata degli impianti termici, quale riferimento per i cittadini e gli operatori del settore.

2. Sarà cura delle associazioni dei manutentori e degli installatori trasmettere alla Provincia di Caserta, ovvero all'organismo incaricato, l'elenco delle ditte abilitate che aderiranno all'iniziativa suddetta.

3. Sarà compito della Provincia, ovvero dell'organismo incaricato, mettere a disposizione dei cittadini l'elenco delle ditte abilitate che applicheranno il suddetto contratto tipo scaturente dall'intesa tra le associazioni di categoria.

4. Tale elenco sarà informatizzato per la successiva pubblicizzazione a cura della Provincia, ovvero dell'organismo incaricato.

### **Art. 18 Azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini**

Nell'ambito dell'attività di verifica, in presenza di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, in aggiunta a quanto già previsto, l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;

b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette (Allegato L, comma 17, D.Lgs. 311/2006).

### **Art. 19 Sanzioni amministrative**

1. La Provincia di Caserta con il presente Regolamento adotta le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa non inferiore ad euro 516,00 e non superiore ad euro 2.582,28 ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ove non siano effettuate le verifiche di legge sui generatori, ad opera del proprietario, dell'occupante, dell'amministratore o eventuale terzo responsabile che se ne è assunta la responsabilità e che non ottempera a quanto previsto dall'art. 31, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a carico del manutentore che non trasmetta alla Provincia, o all'organismo incaricato, entro 60 giorni dalla data del controllo, i modelli F o G, per mancato rispetto dell'art. 8, comma 2, del presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla legge n. 3/03;

c) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a carico dell'installatore che non provveda a far pervenire alla Provincia, o all'organismo incaricato, entro 60 giorni dall'installazione, copia della scheda identificativa dell'impianto nei tempi stabiliti dall'art. 6, comma 1 lett. a), del presente

Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla legge n. 3/03;

d) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a carico del terzo responsabile che non comunica alla Provincia, o all'organismo incaricato, la propria nomina entro 60 giorni dall'incarico, per mancato rispetto dell'art. 5, comma 5, del presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla legge n. 3/03;

e) sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a carico del terzo responsabile che non comunica alla Provincia di Caserta, o all'organismo incaricato, eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto entro 60 giorni dall'evento per mancato rispetto dell'art. 5, comma 6, del presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/00 come modificato dalla legge n. 3/03.

2. Per le sanzioni di cui al comma precedente troveranno applicazione le previsioni della legge n. 689 del 1981.

3. All'irrogazione, ed all'introito, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 del presente articolo provvederà la Provincia di Caserta.

4. La Provincia di Caserta provvederà a finalizzare le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo per forme di incentivazione e di agevolazione per l'adeguamento degli impianti termici e delle caldaie alle normative vigenti.

#### **Articolo 20 - Campagna di Informazione**

La Provincia di Caserta, o l'organismo incaricato, effettuerà una campagna di informazione, rivolta agli utenti, puntuale e capillare, così articolata:  
realizzazione e diffusione in tutti i Comuni della Provincia di Caserta di un manifesto/avviso a firma del Presidente della Provincia di Caserta, che riassume i precetti del presente regolamento;  
invio a casa di ogni nucleo familiare e operatore economico di opuscolo informativo;  
fornitura a tutti i Comuni dell'opuscolo di cui al punto precedente;  
attivazione di sportello utenza e/o prima informazione;  
attivazione di numero verde e sito internet dedicato;  
diffusione delle modalità di implementazione dei controlli e degli ulteriori adempimenti derivanti dal presente Regolamento tramite giornali, televisioni e radio locali;  
momenti di incontro rivolti agli operatori del settore.

#### **Articolo 21 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si opera espresso ed integrale rinvio alle disposizioni normative applicabili in materia.

#### **Articolo 22 Abrogazione di norme**

Il presente Regolamento costituisce abrogazione integrale del precedente Regolamento, disciplinante la materia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 27 luglio 2006 e di ogni disposizione equiordinata con esso incompatibile.